

Risposta interpello n. 351/2021: Trattamento fiscale applicabile alle somme attribuite dal *trustee* al beneficiario finale di un trust statunitense

LA QUESTIONE OGGETTO DELLA RISPOSTA

- La risposta all'istanza di interpello n. 351 del 18 maggio 2021 riguarda il trattamento impositivo applicabile alle somme distribuite al beneficiario finale di un *trust* estero (il **De Cuius**), deceduto dopo il decesso del disponente ma prima della distribuzione.
- Il patrimonio del trust in questione, istituito negli Stati Uniti d'America, si componeva di beni mobili (titoli e quote di fondi di investimento) collocati negli Stati Uniti.
- A seguito del decesso del disponente e del beneficiario, il trustee aveva provveduto a trasferire una somma di denaro presso un conto corrente intestato al beneficiario finale in Italia – congelato in attesa della successione.

CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il De Cuius, fino alla data del proprio decesso, si qualifica come beneficiario individuato del *trust* estero e titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in *trust*;
- le somme attribuite al De Cuius riferibili al reddito prodotto dal *trust* nel periodo compreso tra la morte del disponente e la morte del De Cuius costituiscono redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lettera *g-sexies*, TUIR, e andranno segnalate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi a cura delle eredi;
- l'attribuzione dei beni al *trust* non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni per carenza del presupposto territoriale di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 346/1990;
- i beni attribuiti al De Cuius – e trasferiti per successione agli eredi – rientrano nel valore dell'asse ereditario degli eredi.